



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. 21/2006 art. 13 comma 7 - Approvazione schema di Accordo tra la Regione Lombardia e la Regione Marche per l'implementazione dei percorsi di diagnosi e cura dei pazienti complessi affetti da patologie croniche e acute, in particolare geriatrici.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Sanità dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione Risorse Umane e formazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di accordo tra la Regione Lombardia e la Regione Marche per l'implementazione dei percorsi di diagnosi e cura dei pazienti complessi affetti da patologie croniche e acute, in particolare geriatrici di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l'Accordo di cui al punto 1).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Luca Cerisciotti)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'art. 15 della L. 241/1990 recante "Accordi fra pubbliche amministrazioni" consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Le Linee Guida del Ministero della Salute n. 2/1996, capitolo 5, favoriscono il ricorso a convenzioni tra Enti diversi, nell'ambito dei più generali interventi di cooperazione, per la realizzazione di programmi comuni di interesse sanitario.

L'art. 5, comma 6 del d.lgs. 50/2016 definisce i requisiti in base ai quali un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici possa non ricondursi all'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici. In particolare, "un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".

La Regione Marche con legge n. 21/2006 ha dettato Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto ricovero e cura a carattere scientifico "INRCA" di Ancona": l'INRCA è a norma dell'art. 1 Istituto di ricovero e cura per anziani a carattere scientifico a rilevanza nazionale non trasformato in fondazione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile, ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), avente sede legale ad Ancona e sede periferica anche nella Regione Lombardia. In particolare l'Istituto "svolge attività di ricerca e assistenza nei confronti della popolazione anziana (...) privilegiando progetti di ricerca in sinergia con strutture analoghe pubbliche e private, regionali, nazionali ed internazionali" (art. 2 della L.R. Regione Marche n. 21/2006).

Con la medesima L.R. n. 21/2006 la Regione Marche all'art. 13 c. 7 ha previsto che: "Il Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di appositi accordi, nelle forme previste dalla normativa vigente, tra la Regione Marche e le Regioni presso cui l'INRCA ha sedi operative per l'applicazione della presente legge e in particolare per l'attuazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4."

L'INRCA dagli inizi degli anni settanta è gestore del Presidio Ospedaliero (di seguito POR) di Casatenovo: il POR è un Centro per lo studio e la cura delle broncopneumopatie senili e si occupa di patologia respiratoria. È stato accreditato da Regione Lombardia (rif. d.g.r. n. 49159 del 17 marzo 2000) ed è iscritto nel Registro regionale delle strutture accreditate per n. 80 posti letto di cui n. 48 per acuti di pneumologia e n. 32 di riabilitazione specialistica, riferibili alla disciplina di geriatria. Il POR rappresenta una struttura con forte radicamento territoriale e solide relazioni con l'assistenza primaria di base.

Il Programma di sviluppo dell'XI Legislatura della Regione Lombardia di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2018, n. 64, ha confermato la necessità di implementare il percorso di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

evoluzione del sistema sociosanitario lombardo in atto attraverso la riorganizzazione, tra l'altro, della rete dei servizi, favorendo l'integrazione degli attori del sistema.

La Regione Lombardia con DGR X/1831 del 16 maggio 2014 ha preso atto dell'assetto organizzativo funzionale dell'INRCA, sede di Casatenovo, riconoscendo la coerenza dell'organizzazione così come sopra delineata con la programmazione sanitaria regionale, successivamente con decreto del 21 marzo 2016 il Ministero della Salute ha confermato il carattere scientifico anche alla sede INRCA di Casatenovo.

Nell'anno 2015 presso l'Ospedale generale "L. Mandic" di Merate è stato completato il rifacimento del 5° piano del "Padiglione Villa" per ospitare un reparto pneumologico, finanziato ai sensi della L. 67/1988, ed in data 5 aprile 2017 è stato sottoscritto il "protocollo d'Intesa per la realizzazione di pneumologia presso il presidio ospedaliero Mandic di Merate e conseguente attivazione di posti letto per sub acuti presso INRCA IRCS di Casatenovo" tra il Direttore generale dell'INRCA, il Direttore generale dell'Agenzia di tutela della Salute della Brianza e il Direttore generale dell'Azienda Socio-sanitaria di Lecco.

In data 3 agosto 2018 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione tra INRCA e ASST di Lecco per il reparto di pneumologia presso il P.O.L. Mandic di Merate" tra Direttore generale dell'INRCA e il Direttore generale dell'Azienda Socio-sanitaria di Lecco.

Al fine di sviluppare forme di sinergie operative tra proprie strutture sanitarie pubbliche di riferimento, già positivamente avviate, finalizzate ad una più appropriata presa in carico di soggetti fragili e complessi affetti da patologie sia acute che croniche, di cui il paziente geriatrico rappresenta la prima categoria per consistenza numerica, si ritiene di proporre ai sensi dell'art. art. 13, comma 7 della Legge regionale n.21/2006 l'approvazione di specifico schema di accordo tra Regione Marche e Regione Lombardia, allegato alla presente proposta di deliberazione.

L'accordo prevede di conseguire uno stretto collegamento nella gestione dei percorsi di cura e diagnosi dei pazienti complessi affetti da patologie croniche ed acute, attuando forme di collaborazione e sinergie in particolare per lo studio e la cura delle broncopneumopatie senili e delle patologie respiratorie.

Le prestazioni sanitarie e le attività di ricerca erogate da parte di INRCA nell'ambito delle attività clinico e assistenziali sono finanziate secondo l'ordinario regime vigente per gli erogatori pubblici del sistema sanitario regionale lombardo tenuto conto degli Accordi già sottoscritti e soprarichiamati.

La collaborazione tra Regione Lombardia e Regione Marche finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle Parti sarà attuata dalle Direzioni Generali delle Aziende sanitarie competenti in materia tramite la stipula di protocolli attuativi, nel rispetto del presente Accordo e della normativa vigente. L'accordo ha validità quinquennale a decorrere dalla data di stipula e può essere prorogato.

Con mail del 13 dicembre 2018, l'Avv. Dario Vivone dell'Avvocatura della Regione Lombardia ha comunicato a nome della Direzione di condividere i contenuti dell'accordo allegato alla presente deliberazione, che verrà proposto nella prossima seduta alla Giunta della Regione Lombardia per l'approvazione.

Analogamente con mail del 13 dicembre 2018 la Direzione generale dell'INRCA ha condiviso i contenuti dell'accordo di che trattasi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Tutto ciò premesso si propone l'adozione di conforme deliberazione.

Il Responsabile del procedimento
(Rodolfo Pasquini)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa aggiuntivo a carico del bilancio della regione.

IL Dirigente Responsabile
(Rodolfo Pasquini)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 e propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione

IL DIRIGENTE
(Lucia Di Furia)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah GERALDI)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

SCHEMA DI ACCORDO TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LA REGIONE MARCHE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI DI DIAGNOSI E CURA DEI PAZIENTI COMPLESSI AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICHE E ACUTE, IN PARTICOLARE GERIATRICI.**TRA**

la **Regione Lombardia**, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano, nella persona del suo Presidente pro tempore avv. Attilio Fontana

E

la **Regione Marche**, con sede legale in Ancona, via Gentile da Fabriano n. 3, 60123 Ancona nella persona del suo Presidente pro tempore Prof. Luca Ceriscioli

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della L. 241/1990 recante "*Accordi fra pubbliche amministrazioni*" consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6 del d.lgs. 50/2016 definisce i requisiti in base ai quali un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici possa non ricondursi all'ambito di applicazione del cd. codice dei contratti pubblici. In particolare, "*un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.*";
- le Linee Guida del Ministero della Salute n. 2/1996, capitolo 5, favoriscono il ricorso a convenzioni tra Enti diversi, nell'ambito dei più generali interventi di cooperazione, per la realizzazione di programmi comuni di interesse sanitario;
- il servizio sanitario e sociosanitario regionale come definito, in particolare, dalla legge regionale della Regione Lombardia n. 33/2009 è orientato alla presa in carico della persona nel suo complesso ed alla promozione di modalità organizzative innovative;
- il Programma regionale di sviluppo dell'XI Legislatura di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2018, n. 64 ha confermato la necessità di implementare il percorso di evoluzione del sistema sociosanitario lombardo in atto attraverso la riorganizzazione, tra l'altro, della rete dei servizi, favorendo l'integrazione degli attori del sistema. In particolare, attraverso lo sviluppo – nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario complessivo del sistema – di unità di degenza post/sub-acuta territoriali, in grado di sviluppare sia la deospedalizzazione che la gestione di acutizzazioni a domicilio con attività multidisciplinare e il coinvolgimento della medicina generale e degli specialisti territoriali;
- nella Regione Marche con legge regionale n. 13 del 2003 si è provveduto alla riorganizzazione del Sistema Sanitario regionale per assicurare l'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari attraverso il Servizio sanitario regionale improntato alla salvaguardia dei principi di universalità, equità e solidarietà; all'art. 2 si specificano gli Enti del SSR tra cui l'Istituto INRCA di Ancona;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- la Regione Marche con legge n. 21/2006 ha dettato Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto ricovero e cura a carattere scientifico "INRCA" di Ancona": l'INRCA è a norma dell'art. 1 Istituto di ricovero e cura per anziani a carattere scientifico a rilevanza nazionale non trasformato in fondazione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile, ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), avente sede legale ad Ancona e sede periferica anche nella Regione Lombardia. In particolare l'Istituto "*svolge attività di ricerca e assistenza nei confronti della popolazione anziana (...) privilegiando progetti di ricerca in sinergia con strutture analoghe pubbliche e private, regionali, nazionali ed internazionali*" (art. 2 della l.r. Regione Marche n. 21/2006);
- con la medesima L.R. 21/2006 la Regione Marche all'art. 13 c. 7 ha previsto che : "7. Il Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di appositi accordi, nelle forme previste dalla normativa vigente, tra la Regione Marche e le Regioni presso cui l'INRCA ha sedi operative per l'applicazione della presente legge e in particolare per l'attuazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4."
- l'INRCA dagli inizi degli anni settanta è gestore del Presidio Ospedaliero (di seguito POR) di Casatenovo: il POR è un Centro per lo studio e la cura delle broncopneumopatie senili e si occupa di patologia respiratoria. È stato accreditato da Regione Lombardia (rif. d.g.r. n. 49159 del 17 marzo 2000) ed è iscritto nel Registro regionale delle strutture accreditate per n. 80 posti letto di cui n. 48 per acuti di pneumologia e n. 32 di riabilitazione specialistica, riferibili alla disciplina di geriatria. Il POR rappresenta una struttura con forte radicamento territoriale e solide relazioni con l'assistenza primaria di base;
- la Regione Lombardia con d.g.r. X/1831 del 16 maggio 2014 ha preso atto dell'assetto organizzativo funzionale dell'INRCA, sede di Casatenovo, riconoscendo la coerenza dell'organizzazione così come sopra delineata con la programmazione sanitaria regionale;
- con decreto del 21 marzo 2016 il Ministero della Salute ha confermato il carattere scientifico anche alla sede INRCA di Casatenovo;
- nel 2015 presso l'Ospedale generale "L. Mandic" di Merate è stato completato il rifacimento del 5° piano del "Padiglione Villa" per ospitare un reparto pneumologico, finanziato ai sensi della L. 67/1988;
- in data 5 aprile 2017 è stato sottoscritto il "Protocollo d'Intesa per la realizzazione di pneumologia presso il presidio ospedaliero Mandic di Merate e conseguente attivazione di posti letto per sub acuti presso INRCA IRCS di Casatenovo" tra il Direttore generale dell'INRCA, il Direttore generale dell'Agenzia di tutela della Salute della Brianza e il Direttore generale dell'Azienda Socio-sanitaria di Lecco;
- in data 3 agosto 2018 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione tra INRCA e ASST di Lecco per il reparto di pneumologia presso il P.O.L. Mandic di Merate" tra Direttore generale dell'INRCA e il Direttore generale dell'Azienda Socio-sanitaria di Lecco;
- nell'ambito del sistema sanitario regionale lombardo è attiva – a far data dal – una collaborazione con l'Azienda Ospedaliera-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, centro di riferimento della Regione Marche per l'attività di assistenza e ricerca biomedica di tipo clinico e traslazionale sulle patologie oncologiche con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano;
- nelle more dell'adozione dell'accordo tra Regione Lombardia e Regione Marche di cui al sopracitato art. 13, comma 7 della Legge regionale 21/2006, e dell'art. 15 l. 241/1990, è interesse comune sviluppare forme di sinergie operative tra proprie strutture sanitarie pubbliche di riferimento, già positivamente avviate nell'ambito del protocollo di cui al punto che precede, attuando forme di collaborazione funzionali per quanto riguarda la più appropriata presa in carico



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di soggetti fragili e complessi, sia affetti da patologie acute che croniche, di cui il paziente geriatrico rappresenta la prima categoria per consistenza numerica come meglio verrà dettagliato nel Progetto *“Implementazione dei percorsi di diagnosi e cura dei pazienti complessi affetti da patologie croniche e acute”* che sarà sottoscritto tra le direzioni generali delle Aziende sanitarie di competenza

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto

Regione Lombardia e Regione Marche approvano il Progetto di *“Implementazione dei percorsi di diagnosi e cura dei pazienti complessi affetti da patologie croniche e acute”* redatto da ATS Brianza - ASST Lecco - INRCA di Casatenovo.

Regione Lombardia e Regione Marche prendendo atto degli accordi sottoscritti, riportati in premessa e sottoscritti nelle date del 5 aprile 2017 e 3 agosto 2018 si propongono di conseguire uno stretto collegamento nella gestione dei percorsi di cura e diagnosi dei pazienti complessi affetti da patologie croniche ed acute, attuando forme di collaborazione e sinergie in particolare per lo studio e la cura delle bronco-pneumopatie senili e delle patologie respiratorie.

A tal fine individuano quali proprie strutture pubbliche di riferimento per l'attuazione del progetto *“Implementazione dei percorsi di diagnosi e cura dei pazienti complessi affetti da patologie croniche e acute”* l'INRCA, sede operativa di Casatenovo, e l'Ospedale “L. Mandic” di Merate.

Nell'ambito di tale progetto INRCA sede di Casatenovo concorrerà alla gestione del 5° Piano del Padiglione Villa dell'Ospedale “L. Mandic” secondo modalità e tempistiche da definirsi da parte delle Direzioni Generali delle Aziende sanitarie competenti in materia.

Regione Lombardia e Regione Marche si riservano di attivare ulteriori servizi, anche a carattere sperimentale, secondo modelli proattivi di assistenza al paziente cronico, in specie con problematiche cardio-respiratorie anche all'esito dell'Accordo di cui all'art. 13, comma 7 della L.R Regione Marche n. 21/2006 e nel rispetto delle rispettive programmazioni regionali.

Art. 3 – Protocolli attuativi

La collaborazione tra Regione Lombardia e Regione Marche finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle Parti così come definiti e specificati all'art. 2 del presente Accordo sarà attuata dalle Direzioni Generali delle Aziende sanitarie competenti in materia tramite la stipula di protocolli attuativi, nel rispetto del presente Accordo e della normativa vigente.

I protocolli attuativi con i soggetti necessari a garantire il compiuto perseguimento delle finalità del presente Accordo disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, gestionale, organizzativa e finanziaria.

Art. 4 – Oneri

Le prestazioni sanitarie e le attività di ricerca erogate da parte di INRCA nell'ambito delle attività clinico e assistenziali di cui al precedente articolo 2 sono finanziate secondo l'ordinario regime vigente per gli erogatori pubblici del sistema sanitario regionale lombardo tenuto conto degli Accordi già sottoscritti e sopra-richiamati e successivi conseguenti a tale Accordo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 5 – Durata

Il presente accordo ha validità quinquennale a decorrere dalla data di stipula e può essere prorogata. È fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione all'altra Parte tramite PEC con almeno sei mesi di preavviso.

In caso di recesso, o alla fine della durata dell'Accordo verrà attivato un tavolo di confronto tra le due Regioni, la direzione dell'INRCA e le Organizzazioni sindacali allo scopo di ricercare soluzioni finalizzate alla salvaguardia dei rapporti di lavoro, nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle regole sulle assunzioni vigenti al momento di detto confronto".

Art. 6 – Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti per l'attuazione del presente accordo sarà disciplinato nell'ambito dei protocolli attuativi dello stesso.

Il Presidente della Regione Lombardia
Avv. Attilio Fontana

Il Presidente della Regione Marche
Prof. Luca Ceriscioli